LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º DICEMBRE 1887

Presidente. Dunque l'articolo 15 suonerebbe così:

"Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio i consorzi possono essere autorizzati, mediante decreto reale, a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

"Per ottenere tale autorizzazione il consorzio che ne fa domanda, deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge, e che la forza motrice che si utilizza sia in misura non minore di 50 cavalli nominali. La domanda corredata del regolamento e degli altri documenti opportuni, è presentata dall'amministrazione del consorzio al prefetto della provincia, che la trasmette colle sue note ed osservazioni al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Mentre accetto la proposta della Commissione, che serve a mettere in armonia l'articolo in discussione con i precedenti, chiedo anche che si modifichi la dizione, ed invece di dire: "corredata del regolamento, n ecc., si dica: "corredata dal regolamento e dagli altri documenti opportuni. "

Mi pare che questa dizione suoni meglio.

Presidente. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Ho chiesto di parlare unicamente per avere una spiegazione dall'onorevole ministro.

L'articolo 13 ripeto sotto altra forma le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge sui consorzi irrigatorii. Su quest'articolo è sorta una questione relativamente alla parola privilegio. Questa questione si riferiva a vedere se, di fronte alla dizione dell'articolo, competesse ai consorzi d'irrigazione la facoltà, o, meglio, il rimedio del solve et repete, che è concesso alla finanza.

Dopo la discussione che si fece in quest'Aula al 18 dicembre 1885, la questione non si è più riproposta dinanzi ai tribunali, ma ne è sorta un'altra. A causa delle parole: colle forme, privilegi e colle norme è sorta la questione seguente: saranno solo applicabili a favore dei consorzi i privilegi contenuti nella legge 20 aprile 1871 in tema di esazione d'imposte, e così il solve et repete e gli altri modi di esazione di cui è detto nella legge stessa; oppure allorquando si subastasse, per esempio, l'ente, il consorzio, avuto riguardo al modo in cui l'articolo è concepito, avrà diritto di esser collocato con prelazione sugli altri creditori che con-

corrono alla distribuzione del prezzo ricavato o dalla vendita dell'ente consorziato o di atti esecutivi incoati contro di lui per i contributi consortili non sodisfatti o a lui dovuti?

Desidero che l'onorevole ministro spieghi il concetto della disposizione; se cioè ritiene che colla parola privilegio al consorzio competano non solo i privilegi della legge del 1881, ma anche i privilegi di cui all'articolo 1962, oppure solo i primi. Ciò per ottenere colle spiegazioni dell'onorevole ministro quello scopo che si è ottenuto colle spiegazioni date nel 18 dicembre 1885, per impedire liti lunghe e dispendiose.

Presidente. Onorevole ministro?...

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Trovo giusto che l'onorevole Calvi abbia qui sollevato questa questione, per intenderci chiaramente sulla portata dell'articolo, che la Camera sta per votare, e che è conforme a quello contenuto nella legge sui consorzî d'irrigazione. Egli ha ricordato bene, che sorse una questione sullo articolo della legge sui consorzî d'irrigazione, se, cioè, tra i privilegî accordati ai consorzî dovesse intendersi compreso quello del solve et repete. La questione fu portata alla Camera dall'onorevole Basteris, il quale anzi propose un apposito emendamento. Allora io pregai la Camera di non votarlo, per la considerazione che mi pareva chiarissimo il concetto espresso con quelle parole forme, privilegî e norme tutte in vigore, ecc.

Mi pareva inopportuno, quando si concedono tutti i privilegî, indicare specialmente uno di essi, il primo e massimo privilegio concesso alla finanza per la esazione delle imposte dirette. E la Camera, su proposta dell'onorevole Basteris, votò un ordine del giorno e prese atto delle mie dichiarazioni. Godo anzi che quella discussione abbia tolta di mezzo questa questione. Ma ora ne sorge un'altra: l'onorevole Calvi dice: voi con l'articolo 15 intendete dare ai consorzî i privilegî accordati alla finanza con la legge speciale del 1871, od anche quelli accordati col Codice civile?

Credo il dubbio eliminato dalla forma adoperata da noi. Noi diciamo: "le forme, i privilegî e le norme tutte; "i consorzî dunque sono messi a pari della finanza, perchè tutte le norme applicabili alla esazione delle imposte dirette sono estese evidentemente ai consorzî: vi sono dunque comprese anche quelle del Codice civile; e la forma mi pare che chiarisca bene questo ordine di idee.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.